Ordinanza del DFI sulle bevande

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[1] sulle bevande è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 3 nota a piè di pagina

[3] Per i prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell'allegato II parte IV punti 4–12 del regolamento (UE) n. 1308/2013[2].

Art. 75 cpv. 1 lett. g–i, 2bis e 2ter

[1] Sull'etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

g. l'elenco degli ingredienti di secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b OID;

h. la dichiarazione del valore nutritivo secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera n OID;

i. per i prodotti sottoposti a dealcolizzazione e con un titolo alcolometrico volumico inferiore al 10 per cento in volume: il termine minimo di conservazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera e OID.

[2bis] Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere g e h possono essere messe a disposizione per via elettronica se:

a. il percorso verso queste indicazioni è riportato sull'etichetta o su un'etichetta aggiuntiva applicata nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie;

1 RS **817.022.12**
2 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

b. le indicazioni non figurano insieme a quelle per scopi commerciali e pubblicitari;

c. non vengono raccolti o tracciati i dati dell'utente.

[2ter] Se le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere g e h sono messe a disposizione in forma elettronica, sull'etichetta o su un'etichetta aggiuntiva devono essere riportate anche le seguenti indicazioni:

a. gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate; la parola «contiene» seguita dalla denominazione della sostanza o del prodotto in questione, conformemente all'allegato 6 OID;

b. per il valore energetico: la parola «energia» oppure la lettera «E» seguita dal valore.

Art. 76 cpv. 5

[5] Per il vino di cui al capoverso 1 sottoposto a dealcolizzazione secondo l'allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013 [3], la denominazione specifica deve essere accompagnata dalla seguente denominazione:

a. «dealcolizzato», se il titolo alcolometrico del prodotto non supera lo 0,5 per cento in volume;

b. «parzialmente dealcolizzato», se il titolo alcolometrico del prodotto è superiore allo 0,5 per cento in volume ed è inferiore al titolo alcolometrico minimo della categoria prima della dealcolizzazione.

Titolo 6 capitolo 4 (art. 77–79)

Abrogato

Art. 161b Disposizione transitoria della modifica del …

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del ... possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al … [*2 anni*] ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L'allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

3 V. nota a piè di pagina relativa all'art. 61 cpv. 3.

… Dipartimento federale dell'interno:
Elisabeth Baume-Schneider

Allegato 9
(art. 69 cpv. 4, 72, 74 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 5 e 86 cpv. 1)

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni

Le pratiche e i trattamenti enologici consentiti corrispondono a quelli descritti negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/934[4]. Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per il vino (1), il vino nuovo ancora in fermentazione (2), il vino liquoroso (3), il vino spumante (4), il vino spumante di qualità (5), il vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), il vino spumante gassificato (7), il vino frizzante (8), il vino frizzante gassificato (9), il mosto d'uva (10), il mosto d'uva parzialmente fermentato (11), il mosto d'uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (12), il mosto d'uva concentrato (13), il mosto d'uva concentrato rettificato (14), il vino ottenuto da uve appassite (15), il vino di uve stramature (16) nonché per le uve fresche e il mosto d'uva parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

La Svizzera è considerata parte della zona C I in base a quanto definito nell'appendice I del regolamento (UE) 1308/2013[5].

Le altre pratiche e gli altri trattamenti enologici ammessi secondo l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono anche consentiti, a condizione di rispettare le relative condizioni di utilizzo.

4 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

5 V. nota a piè di pagina relativa all'art. 61 cpv. 3.